


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI GROSSETO

SETTORE SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO



PIANO PROVINCIALE DELLE AREE SCIISTICHE DEL
MONTE AMIATA

Art. 5 L.R. 13 dicembre 1993, n.93



Coordinatore: ott.d arch. Pietro PETTINI

Dirigente Settore Sviluppo e tutela del Territorio Provincia di GR.

Professionisti Incaricati:

dott. arch. Stefano GIOMMONI

dott. geol. Maurizio SANTINI

Servizio Pianificazione Territoriale
Provinciale di GR. (Piani di Settore)

dott. arch. Lucia GRACILI geom. Marco SCANDROGLIO
per. ind. Fabio BARGELLI

Provincia di Siena

dott. arch. Alessandro FERRARI

Dirigente Settore Pianificazione del Territorio

NORME ATTUATIVE

TAV.

NOV. 2000

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI GROSSETO E SIENA

PIANO PROVINCIALE DELLE AREE SCIISTICHE DEL
MONTE AMIATA
ART. 3 L.R. 13 DICEMBRE 1993, N. 93

NORMATIVA ATTUATIVA

ART. 01 - DISPOSIZIONI GENERALI.

Il Piano Provinciale delle Aree Sciistiche del Monte Amiata è stato redatto in conformità alla Legge Regionale 13 dicembre 1993, n. 93 "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati", e alla Deliberazione 31 gennaio 1995, n. 23, del Consiglio Regionale, "Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 93/93".

Il Piano è composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 - relazione;
- Tav. 02 - sistema dei vincoli;
- Tav. 03 - classificazione delle piste;
- Tav. 03A - classificazione delle piste - classi delle pendenze;
- Tav. 03B - classificazione delle piste - classi delle difficoltà;
- Tav. 04 - classificazione degli impianti;
- Tav. 04A - classificazione degli impianti - classi dei dislivelli;
- Tav. 04B - classificazione degli impianti - tipologie funzionali;
- Tav. 05 - sintesi delle previsioni comunali;
- Tav. 06 - previsioni generali;
- Tav. 07 - assetto delle piste da discesa;
- Tav. 08 - assetto delle piste da fondo;
- Tav. 09 - assetto degli impianti di risalita;
- Tav. 10 - assetti vegetazionali;
- Tav. 11 - normativa attuativa;
- Tav. 12 - relazione geologica.

ART. 02 - ENTE COMPETENTE.

Le Aree Sciistiche Attrezzate ricomprese nel Piano interessano i territori di competenza delle provincie di Siena e di Grosseto.

In applicazione dell'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93 e del punto 3 della D.C.R. 31 gennaio 1995, n. 23, la provincia di Grosseto rappresenta l'ente competente per l'adozione e l'approvazione del Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate del Monte Amiata.

L'adozione del Piano, e delle successive varianti, è effettuata d'intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate.

L'approvazione del Piano, e delle successive varianti, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Provincia di Siena, e dei pareri consultivi delle Amministrazioni Comunali interessate dal Piano stesso.

ART. 03 - ARGOMENTI OGGETTO DEL PIANO.

Il Piano provinciale delle Aree Sciistiche del Monte Amiata impone prescrizioni circa gli interventi possibili da effettuarsi su:

- a- le piste per lo sci di discesa;
- b- le piste per lo sci di fondo;
- c- gli impianti di risalita;
- d- gli impianti per la produzione della neve artificiale;
- e- il patrimonio edilizio esistente.

Fornisce inoltre indicazioni e valutazioni relativamente ad una serie di aspetti collaterali, in funzione di scelte da adottare con l'ulteriore pianistica provinciale e comunale, in merito a:

- f- la salvaguardia del patrimonio ambientale;
- g- la ricettività turistica;
- h- gli usi alternativi della montagna.

ART. 04 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISTE DA DISCESA.

In tutte le piste da discesa esistenti nell'area sciistica del Monte Amiata sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto di seguito stabilito.

Sono classificati interventi di manutenzione ordinaria il complesso delle opere finalizzate a mantenere nel tempo le caratteristiche e i requisiti tecnici fondamentali della pista, assicurando entro i limiti dell'area vegetazionale, la perenne copertura vegetativa e garantendo, attraverso sistematici controlli e interventi manutentori la perfetta efficienza dei drenaggi, la captazione, la deviazione o il razionale accompagnamento delle acque di superficie.

Sono pertanto considerati interventi di manutenzione ordinaria:

- a- la manutenzione delle opere di regimazione delle acque meteoriche e delle opere di protezione per la sicurezza degli sciatori;
- b- le opere colturali sui terreni finalizzate ad assicurare la copertura vegetale delle piste tramite la seminazione, la concimazione, il taglio delle essenze estranee e il reintegro con essenze arbustive originarie dell'ambiente autoctono, alle diverse quote.

Le opere di manutenzione ordinaria, devono essere periodicamente eseguite dal proprietario o dal conduttore dei terreni interessati dalle piste da discesa, e non necessitano di alcuna autorizzazione.

Le autorizzazioni all'esercizio delle piste, di cui all'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, dovranno esplicitamente contenere l'obbligo alla periodica manutenzione ordinaria dei fondi e dei terreni.

In caso di inadempienza e previa diffida, il Sindaco dell'Amministrazione Comunale competente potrà ordinare l'esecuzione dei lavori, rivalendosi sui soggetti anzidetti, dei relativi oneri con importo raddoppiato.

ART. 05 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DELLE PISTE DA DISCESA.

In tutte le piste da discesa esistenti sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, secondo quanto di seguito stabilito.

Le opere di manutenzione straordinaria sono costituite dal complesso di opere finalizzate a garantire e migliorare i requisiti tecnici fondamentali delle piste, e che non comportino variazione rispetto ai tracciati preesistenti.

Sono ricompresi in questa categoria di opere quegli interventi atti ad eliminare localizzate situazioni di pericolo ed inoltre tutte quelle opere di drenaggio e/o captazione delle acque superficiali, necessarie a garantire la piena funzionalità delle piste da discesa.

Le nuove opere di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali dovranno essere progettate e realizzate in modo tale da convogliare tutte le acque stesse nei bacini idrici, utili all'innnevamento artificiale degli impianti.

Sono altresì ricompresi in questa categoria d'intervento le modifiche o le sistemazioni del tappeto erboso da effettuarsi anche con modesti livellamenti del terreno e connessi anche con le esigenze dell'innnevamento artificiale, e tutti gli interventi di restauro paesaggistico ed ambientale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere realizzati con autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale competente per territorio, previa presentazione di un dettagliato progetto esecutivo illustrante l'entità e le caratteristiche dei lavori da eseguirsi.

Sono, inoltre, consentiti interventi di ammodernamento e trasformazione dimensionale dei tracciati esistenti per l'adeguamento ai requisiti tecnici previsti dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93 dei tratti di piste da discesa esistenti. I segni grafici (successione di triangoli rossi) di cui alla tavola 6, riferiti alla messa in sicurezza delle piste per il loro adeguamento in termini di dimensioni minime del tracciato, sono indicativi solo del tratto di pista da ampliare, ma non definiscono il lato di pista soggetto ad ampliamento, che dovrà essere precisato in sede progettuale e potrà quindi interessare i lati destro e/o sinistro della pista medesima.

In tali tratti di piste i tracciati dovranno essere adeguati fino a raggiungere, e non oltrepassare, la dimensione minima di ml 15,00 stabilita dal suddetto art. 7 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93.

Gli interventi di adeguamento potranno prevedere anche modesti abbattimenti di alberature e livellamenti dei terreni di superficie, solo se necessari a garantire il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la conseguente agibilità dei tracciati.

Particolare attenzione dovrà essere posta (ai fini della sicurezza) all'innesto della Pista Nordica sulla Pista Crocicchio, con possibilità di una puntuale e limitata modifica di tracciato da definire in sede di progettazione.

assicurando comunque il rimboschimento del tratto di pista eventualmente da dismettere.

Le opere dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione competente, previa presentazione di un progetto esecutivo illustrante l'entità e le caratteristiche dei lavori da eseguirsi e contenente, in conformità all'art. 11 della L.R. 13 dicembre 1993, tutte le seguenti indicazioni:

- tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione degli interventi di manutenzione ed adeguamento della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché, laddove necessario agli impianti per la produzione della neve;
- l'indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
- la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
- la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93;
- la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
- il piano finanziario da cui risulti l'ammontare delle opere, la modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
- il programma temporale di esecuzione dei lavori e l'eventuale individuazione degli stralci funzionali.

Tale progetto dovrà inoltre essere corredato di:

- 1- progettazione delle opere di minimizzazione dell'impatto;
- 2- pianificazione forestale delle ceduzioni attestante il rispetto delle norme e delle prescrizioni di polizia forestale e l'assoluta assenza di rischi di dissesto idrogeologico;
- 3- studio dei sistemi e delle opere atti alla protezione e alla libera circolazione della fauna selvatica in prossimità degli impianti.

Per l'approvazione del progetto, che dovrà seguire i criteri imposti dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta degli Enti interessati.

ART. 06 - FORMAZIONE DI NUOVI TRACCIATI PER PISTE DA DISCESA.

Il Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate prevede un nuovo tratto di pista: tracciato iniziale del Crocicchio, individuato nelle tavole n. 6 e n. 7, che permette il collegamento allo scalo intermedio della seggiovia Cantore nel tracciato stesso della seggiovia ed è collegato tramite un raccordo anche con la pista del Canal Grande.

Tale percorso è stato individuato in modo tale da minimizzare i disboscamenti e l'impatto ambientale e paesaggistico.

Tale tracciato dovrà essere definito con specifico progetto contenente tutte le seguenti indicazioni descritte dall'art. 11 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93,:

- tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle piste, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché, laddove necessario agli impianti per la produzione della neve;
- l'indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
- la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
- la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93;
- la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
- il piano finanziario da cui risulti l'ammontare delle opere, la modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
- il programma temporale di esecuzione dei lavori e l'eventuale individuazione degli stralci funzionali.

Il progetto dovrà inoltre essere corredato di:

- 1- studio della valutazione di impatto ambientale;
- 2- progettazione delle opere di minimizzazione dell'impatto;
- 3- pianificazione forestale delle ceduzioni attestante il rispetto delle norme e delle prescrizioni di polizia forestale e l'assoluta assenza di rischi di dissesto idrogeologico;
- 4- studio dei sistemi e delle opere atti alla protezione e alla libera circolazione della fauna selvatica in prossimità degli impianti.

Il nuovo tracciato non dovrà superare la dimensione massima di ml 20,00. Per l'approvazione del progetto, che dovrà seguire i criteri imposti dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta degli Enti interessati. Su detto tracciato, una volta realizzato, saranno possibili gli interventi previsti dal precedente art. 4.

Raccordi tra le piste:

la dimensione (larghezza) dei tratti di raccordo tra le piste, da definire in sede progettuale, dovrà essere tale da consentire il passaggio di un mezzo battipista .

ART. 07 - INTERVENTI SULLE PISTE PER LO SCI DI FONDO.

Il Piano Provinciale per le Aree Sciistiche Attrezzate prevede la realizzazione di un sistema di piste per lo sci di fondo, secondo i percorsi di massima, in parte esistenti e in parte di nuova formazione, individuati nelle Tavv. n. 6 e n. 8 nei quali sarà possibile effettuare le necessarie opere di miglioramento ed adeguamento.

Il tracciato definitivo delle piste da fondo dovrà essere definito nella fase progettuale contenente tutte le seguenti indicazioni descritte dall'art. 11 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93 .

- tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle piste, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché, laddove necessario agli impianti per la produzione della neve;
- l'indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
- la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
- la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93;
- la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
- il piano finanziario da cui risulti l'ammontare delle opere, la modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
- il programma temporale di esecuzione dei lavori e l'eventuale individuazione degli stralci funzionali.

I tracciati dovranno presentare una larghezza massima di ml 3,00, e in ogni caso, nella formazione dei percorsi per lo sci di fondo gli abbattimenti delle alberature e i movimenti di terra dovranno essere limitati a quei casi in cui si rendono indispensabili per il rispetto dei requisiti tecnici e la conseguente agibilità del percorso stesso.

Nei percorsi esistenti, nei punti dove gli stessi superano la larghezza di ml 3,00, dovranno essere previste piantumazioni e rimboschimenti con le essenze già a dimora nel luogo.

Per l'approvazione del progetto, che dovrà seguire i criteri imposti dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta degli Enti interessati.

Laddove i tracciati presentano l'attraversamento con strade aperte al pubblico, il progetto dovrà prevedere adeguate misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori.

Dovranno inoltre essere previste tutte quelle opere atte alla protezione e alla libera circolazione della fauna selvatica in prossimità di piste e impianti.

ART. 08 - AUTORITA' COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SULLE PISTE DA DISCESA E DA FONDO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, l'esercizio delle funzioni amministrative sulle piste da discesa e da fondo, esistenti e in previsione, sono esercitate dalle Amministrazioni Comunali competenti per territorio e, individuate nella seguente tabella.

N.	PISTA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
01	Campo Scuola Confessa	Castel del Piano
02	Bellaria	Castel del Piano
03	Panoramica	Castel del Piano

04	Direttissima	Castel del Piano
05	Campo Scuola Macinaie	Castel del Piano
06	Canal Grande derivazione Macinaie	Castel del Piano
07	Canal Grande	Seggiano
08	Canal Grande derivazione Cantore	Seggiano
09	Nordica	Seggiano
10	Campo Scuola Vetta	Abbadia San Salvatore
11	Crocicchio	Abbadia San Salvatore
12	Campo Scuola 1° Rifugio	Abbadia San Salvatore
13	Pista da Fondo Pratolungo	Castel del Piano
14	Anello Campo Scuola Fondo	Seggiano
15	Pista da Fondo 1° rifugio	Abbadia San Salvatore

Nei casi in cui una pista interessi più di un Comune, l'Amministrazione competente è quella la cui porzione di territorio risulta prevalente.

ART. 9 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI RISALITA ESISTENTI.

Il Piano Provinciale per le Aree Sciistiche Attrezzate prevede la riorganizzazione degli impianti di risalita esistenti, al fine di potenziare la portata e il funzionamento degli stessi.

Le Società che gestiscono gli impianti sono obbligate, al fine di una organica utilizzazione degli stessi con riferimento all'intero comprensorio sciistico, a rilasciare titoli di accesso integrati o coordinati.

Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi, che dovranno essere eseguiti, per ogni impianto descritto, almeno, alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio vigente, e nel rispetto delle portate minime descritte nel successivo art. 11.

- a) Sciovia Nordica: trasformazione in seggiovia e modesto allungamento del tracciato;
- b) Sciovia Vetta: trasformazione in seggiovia;
- c) Seggiovia Cantore: adeguamento e realizzazione di discenderie intermedie;
- d) Seggiovia Macinaie: ammodernamento;
- e) Sciovia Settebello: trasformazione in impianto bivalente sciovia-seggiovia;
- f) Sciovia Bellaria: trasformazione in Seggiovia biposto.

Per gli altri impianti è previsto il mantenimento e il rinnovo dell'esercizio con la classificazione e la tipologia funzionale odierna.

Gli interventi sugli impianti dovranno essere autorizzati dal Sindaco dell'Amministrazione Comunale competente per territorio, e previa presentazione di un progetto contenente tutte le indicazioni descritte dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, di seguito riportate:

- gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica,

- alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alla accessibilità e alla fruibilità degli impianti;
- le caratteristiche tecniche degli impianti;
 - l'indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, flora faunistica e forestale;
 - la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
 - la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura dell'impianto, con allegato il computo metrico necessario per l'ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo;
 - una relazione concernente la conformità dell'impianto al Piano Provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione invernale ed estiva;
 - la documentazione comprovante la proprietà e, qualora manchi tale disponibilità, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
 - il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo dell'opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa, nonché il piano di ammortamento;
 - le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.

Per quanto concerne la Sciovia Cantore la precisa ubicazione (lato destro o lato sinistro della pista) potrà essere definita nella fase progettuale dell'impianto. Pertanto, il tracciato riportato nelle tavole di Piano è da intendersi indicativo.

Gli impianti tecnologici dismessi alla data di approvazione del presente Piano o da dismettere in seguito agli interventi di rinnovo, ammodernamento o trasformazione degli impianti esistenti previsti dal Piano stesso, dovranno essere demoliti a cura e spese dei Gestori degli stessi contestualmente all'esecuzione degli interventi suddetti.

Le opere di demolizione dovranno essere previste nelle relative progettazioni e dell'avvenuta demolizione dovrà essere dato atto in sede di autorizzazione comunale all'esercizio degli impianti oggetto di intervento.

Gli impianti esistenti potranno comunque rimanere in esercizio fino al rilascio della autorizzazione e/o concessione del nuovo impianto e comunque fino alla data di inizio dei lavori.

Per l'approvazione del progetto, che dovrà seguire i criteri imposti dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta degli Enti interessati.

Nella progettazione degli interventi dovranno essere impiegate le tecnologie e le tipologie strutturali atte a determinare il minor impatto ambientale e paesaggistico possibile, ed inoltre dovranno essere previste tutte quelle opere atte alla protezione e alla libera circolazione della fauna selvatica in prossimità degli impianti.

Il progetto dovrà inoltre prevedere le modalità di fruizione degli impianti durante tutto l'arco dell'anno, in relazione soprattutto alle ipotesi di uso alternativo della montagna.

ART. 10 - PREVISIONE DI NUOVI IMPIANTI DI RISALITA.

Il Piano ipotizza la realizzazione di un impianto di arroccamento (Cabinovia) di cui nelle tavv. 6 e 9 sono riportati i possibili punti di partenza (Rifugio Amiatino) e di arrivo (Rifugio Pianello).

La realizzazione dell'impianto sarà da valutare in termini di fattibilità economica e paesistico-ambientale e la precisa individuazione del tracciato sarà subordinata alla redazione di un progetto di dettaglio urbanistico-edilizio delle opere da realizzarsi, contenente tutte le indicazioni descritte dall'art. 15 della Legge Regionale n. 93/93 e di seguito indicate:

- gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alla accessibilità e alla fruibilità degli impianti;
- le caratteristiche tecniche degli impianti;
- l'indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, flora faunistica e forestale;
- la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
- la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura dell'impianto, con allegato il computo metrico necessario per l'ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo;
- una relazione concernente la conformità dell'impianto al Piano Provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione invernale ed estiva;
- la documentazione comprovante la proprietà e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
- il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo dell'opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa, nonché il piano di ammortamento;
- le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.

Oltre a quanto sopra il progetto dovrà essere corredato delle seguenti elaborazioni:

- 1- studio di impatto ambientale, elaborato sulla base di diverse alternative;
- 2- progettazione delle opere di minimizzazione di impatto;
- 3- studio dei sistemi e delle opere atti alla protezione e alla libera circolazione della fauna selvatica in prossimità degli impianti.
- 4- indicazioni sulle modalità di fruizione dell'impianto nel periodo estivo, in relazione alle ipotesi di uso alternativo della montagna.

In ogni caso, per la realizzazione del nuovo impianto di risalita dovranno essere limitate al minimo indispensabile l'abbattimento delle alberature e i movimenti di terreno non superficiale.

Per l'approvazione del progetto, che dovrà seguire i criteri imposti dall'art. 15 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta degli Enti interessati.

ART. 11 - AUTORITA' COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SUGLI IMPIANTI DI RISALITA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, l'esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di risalita, esistenti e in previsione, sono esercitate dalle Amministrazioni Comunali competenti per territorio e, individuate nella seguente tabella.

N.	IMPIANTO	UT. / ORA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
01	Sciovia Contessa	450	Castel del Piano
02	Seggiovia biposto Bellaria	900	Castel del Piano
03	Sciovia Asso di Fiori	700	Castel del Piano
04	Sciovia Jolly	900	Castel del Piano
05	Seggiovia Macinaie	1200	Castel del Piano
06	Seggiovia Vetta	800	Castel del Piano
07	Sciovia-Seggiovia Settebello	650	Castel del Piano
08	Sciovia Marsiliana	750	Seggiano
09	Seggiovia Nordica	1200	Seggiano
10	Seggiovia Cantore	1000	Abbadia San Salvatore
11	Sciovia Cantore	400	Abbadia San Salvatore
12	Sciovia Crocicchio	750	Abbadia San Salvatore
13	Sciovia 1° Rifugio	750	Abbadia San Salvatore

Le funzioni amministrative sull'impianto di arroccamento ipotizzato tra il Rifugio Ammiatino e il Rifugio Pianello sono di competenza del Comune di Abbadia San Salvatore.

Poichè lo stesso riveste una funzione territoriale più ampia, e non strettamente relazionata all'uso degli impianti sciistici, nonché la sua realizzazione sarà subordinata alle verifiche di cui all'art.10. comma 2, non viene determinata, in questa fase, l'utenza oraria minima.

La stessa sarà definita con gli studi particolareggiati e con il progetto definitivo descritto al precedente articolo 10.

ART. 12- PREVISIONI PER L'INNEVAMENTO ARTIFICIALE.

Nel Piano Provinciale sono previste le localizzazioni di n. tre bacini da utilizzare quale serbatoi idrici per l'innevamento artificiale della montagna. Essi sono individuati nelle seguenti località:

- 1- Pian della Pescina, comune di Abbadia San Salvatore;
- 2- Pratolungo, comune di Castel del Piano;
- 3- Fonte Perdecapra, comune di Seggiano.

I primi due bacini sono già inseriti all'interno delle rispettive pianificazioni urbanistiche comunali.

I bacini e i relativi impianti potranno essere realizzati previa autorizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale competente per territorio, di un progetto definitivo e/o esecutivo, che oltre a descrivere i caratteri delle opere da eseguirsi sia corredato dalle seguenti valutazioni:

- 1- studio di impatto ambientale delle soluzioni adottate;
- 2- bilancio idrico del bacino territoriale interessato;
- 3- progettazione delle opere di minimizzazione dell'impatto.

Si raccomandano comunque le seguenti prescrizioni:

- a- la conformazione e il trattamento delle superfici esterne dell'invaso dovranno essere il più possibile simili alla natura circostante. In particolare le arginature dovranno seguire l'andamento morfologico dei terreni, evitando pareti rettilinee e verticali, prestando la massima cura nel raccordo con le pendenze naturali esistenti;
- b- è vietato l'impiego di calcestruzzo a vista e in ogni caso esso dovrà essere opportunamente interrato, seguendo le indicazioni di cui al punto precedente. Laddove l'interramento presenterà ostacoli insormontabili, dovranno essere impiegati rivestimenti in pietra locale stuccata secondo le tipologie costruttive dei luoghi;
- c- gli impianti utili al pompaggio, al trasporto delle acque e alla produzione della neve artificiale, dovranno essere interrati. Potrà essere consentita la realizzazione di impianti fuori terra, purché alloggiati all'interno di strutture già esistenti, anch'esse riadattate secondo le tipologie costruttive dei luoghi montani;
- d- gli scavi, seppur necessari, dovranno essere quelli strettamente indispensabili all'alloggio degli impianti, onde non provocare alcun dissesto di ordine idrogeologico. In ogni caso il profilo naturale dovrà essere fedelmente ricostruito, con il divieto di abbattere ogni tipo di alberatura esistente.

La tipologia dell'impianto e la localizzazione dei cannoni dovranno essere definitivamente stabilite in sede di redazione progettuale a seguito di uno studio comparativo di valutazione ambientale ed economica dell'intervento. Per l'approvazione del progetto dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta degli Enti interessati.

Nella produzione della neve artificiale è comunque vietato l'impiego di ogni tipo di additivo chimico.

ART. 13 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

Ferme restando le previsioni comunali, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a servizio degli impianti e delle piste dovranno essere tesi al recupero architettonico dei manufatti e al loro inserimento paesaggistico nel contesto circostante.

In particolare le Amministrazioni Comunali competenti per territorio, a seguito del recepimento del presente Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate, dovranno procedere alla catalogazione delle situazioni di degrado edilizio presenti sulla montagna ed attivare idonei strumenti per il loro recupero.

I manufatti a servizio degli impianti e delle piste, esistenti o di nuova previsione, dovranno essere realizzati o recuperati con materiali tipici dei luoghi e con l'adozione delle tecnologie costruttive della montagna.

E' preferibile l'impiego di pietra a faccia vista, o in alternativa di intonaco pitturato con colori ocrati.

Le coperture dovranno essere realizzate secondo le tipologie tipiche della montagna, con l'impiego di manto in laterizio.

Le aperture dovranno essere dotate di infissi esterni in legno.

Ogni Amministrazione Comunale competente dovrà inoltre, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, valutare le possibilità della riorganizzazione e della riqualificazione, secondo un disegno unitario di dettaglio urbanistico, l'insieme degli impianti esistenti (baracche, stazioni di servizio, depositi, stazione degli impianti di risalita ...) presenti nell'area sciistica.

ART. 14- SALVAGUARDIA DELLE AREE BOScate E DEL PATRIMONIO NATURALISTICO.

Le aree boscate ed aperte, limitrofe ed esterne alle piste ed agli impianti sportivi, sono classificate, ai fini urbanistici, come zone "F - Parco".

All'interno delle stesse risultano, quindi, vigenti i disposti delle salvaguardie dell'art. 81 del P.I.T. Regionale e del P.T.C..

Ferma restando la disciplina di cui ai sopracitati strumenti, sono consentiti solo quegli interventi tesi alla salvaguardia e al consolidamento degli aspetti ambientali e naturalistici dei luoghi.

Sarà cura della successiva pianificazione provinciale e comunale proporre soluzioni e criteri per la valorizzazione e l'uso delle risorse ambientali, che approfondisca e disciplini ulteriormente la materia.

In tale sede dovrà essere valutata anche l'idonea soluzione per la razionalizzazione e la riorganizzazione degli impianti ripetitori posti sulla vetta, e che costituiscono oggi un elemento di disturbo e degrado paesaggistico.

Inoltre, i tagli e i rimboschimenti necessari per l'attuazione delle previsioni del *presente* Piano Provinciale dovranno avvenire seguendo le indicazioni della Tavola n. 10.

E' fatto obbligo per i proprietari dei terreni, o per gli esercenti conduttori dei fondi, provvedere al rimboschimento di quei tracciati per le piste e gli impianti, che a seguito degli interventi previsti dal presente Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate, verranno dismessi.

Il rimboschimento dovrà avvenire con essenze originarie dell'ambiente autoctono, con le indicazioni riportate nella Tavola n. 10.

ART. 15 - LA PIANIFICAZIONE DELLA RICETTIVITA' TURISTICA

Il Piano prende atto delle previsioni comunali vigenti circa la ricettività turistica esistente e di nuovo impianto.

Il P.T.C. della Provincia di Grosseto tiene conto dell'offerta turistica non solo della vetta, ma dell'intero territorio montano - versante grossetano - e prevede ipotesi di indirizzo generale pianificatorio per gli strumenti urbanistici comunali.

In particolare il PTC della Provincia di Grosseto precisa che occorre: "un'esatta definizione dei criteri di intervento lungo l'anello perimontano, d'intesa con la Provincia di Siena. Si dovrà riorganizzare il sistema della mobilità sia lungo l'anello viario che in direzione della vetta in raccordo con il sistema infrastrutturale pedemontano e tra i diversi centri urbani dell'Amiata" "In tale contesto assume determinata importanza la riorganizzazione ambientale delle vette e la definizione del sistema degli impianti sciistici con il Piano provinciale, per una loro riqualificazione e valorizzazione e delle attività ad essi connessa".

Inoltre la Scheda 12, punto 1, della "Città della Vetta" del P.T.C. della Provincia di Grosseto fra gli indirizzi per la concertazione, prevede che "il piano provinciale per gli impianti sciistici sarà attuato di concerto da Provincia e Comunità Montana con la partecipazione dei Comuni. Le azioni di riqualificazione complessiva della vetta riguarderanno la riqualificazione dell'ecosistema, la razionalizzazione e rilocalizzazione degli impianti per le telecomunicazioni, la realizzazione di una rete di percorsi polifunzionale

(fondo, Trekking etc.), ammodernamento ed integrazione degli impianti di risalita, organizzazione di un sistema integrato di innevamento artificiale, ristrutturazione della viabilità secondo un sistema di penetrazioni a partire da nodi scambiatori situati lungo l'anello insediativo".

ART.16 - INDICAZIONI PER GLI USI ALTERNATIVI DELLA MONTAGNA.

In sintonia con quanto affermato negli articoli precedenti dovrà essere favorito l'uso alternativo e dilatato nel tempo, per l'uso turistico e ricreativo dell'area sciistica attrezzata del Monte Amiata.

Si raccomanda quindi alle Amministrazioni Comunali competenti, la redazione di strumenti e regolamenti, in ottemperanza anche con quanto stabilito al precedente art. 14, per la disciplina delle attività di trekking, mountain bike, turismo equestre e naturalistico e di ogni altra attività comportante la piena integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale della montagna.

In particolare dovrà essere favorito l'uso alternativo delle piste da discesa, delle piste da fondo e degli impianti ad esse connessi durante i periodi in cui gli stessi non sono utilizzati per le attività sciistiche.

ART.17 - NORME PROCEDURALI

Prima della realizzazione di ogni singolo intervento previsto dal presente Piano (adeguamento, messa a norma, modifica di scivola in seggiovia, collegamenti o raccordi e quanto altro facente parte del Piano) il Sindaco del Comune prevalentemente interessato all'opera e competente convoca, con le modalità previste, la "conferenza dei servizi di area", composta di tecnici ed amministratori delle due Comunità Montane dell'Amiata, delle Province di Siena e di Grosseto e dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castel del Piano e Seggiano. Tale conferenza esprime parere vincolante sul progetto preliminare e/o definitivo dell'opera stessa per la sua eventuale realizzazione;

Al termine del biennio successivo all'approvazione del Piano tutti gli Enti Locali interessati al comprensorio Amiatino (Province di Grosseto e Siena, Comunità Montane versante Grossetano e Senese, Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, S.Fiora, Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore) devono verificare i risultati raggiunti e le prospettive di ulteriori interventi, nella possibilità di raggiungere obiettivi di funzionalità a servizio dell'intera area sciistica. In tal senso risulta necessario attivare un "Osservatorio comune" composto da esperti del settore, tecnici ed amministratori, per il monitoraggio della qualità del servizio offerto e delle richieste maturate nel periodo;

Per raggiungere gli obiettivi di una organizzazione complessiva dei servizi resi agli utenti integrata e rispondente alle esigenze di una moderna stazione sciistica, gli Enti interessati favoriranno un'intesa preliminare tra i soggetti autorizzati all'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune. Tale intesa preliminare tra i soggetti autorizzati costituisce una condizione prioritaria per il rilascio delle autorizzazioni o il loro rinnovo, riservandosi gli Enti costituenti l'Osservatorio e la Conferenza dei Servizi di Area, ogni

possibile decisione in merito. In assenza di accordo e di intesa le concessioni in atto potranno essere revocate in qualsiasi momento da parte dell'Ente titolare

ART. 18 - PRECISAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il riferimento circa la valutazione di Impatto Ambientale sui progetti, contenuto nelle presenti Norme, è da intendersi riferito alla LRT 79/98 ed alle conseguenti direttive e disposizioni regionali attuative, per cui di volta in volta per ogni intervento previsto, dovrà essere valutato se ricorrono gli estremi di applicazione delle suddette Norme e le relative istruzioni regionali. Restano comunque validi i riferimenti circa la valutazione ambientale sui progetti, così come esplicitati e contenuti nelle presenti Norme.

La presente normativa riporta precisi riferimenti ai contenuti del P.T.C. della Provincia di Grosseto in quanto strumento di programmazione attualmente approvato e vigente.